



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RAUTI, BALBONI, DE BERTOLDI, GARNERO
SANTANCHÈ, IANNONE e LA PIETRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2019

Delega al Governo in materia di ripristino delle funzioni dell'ex Corpo forestale dello Stato e istituzione del Corpo di polizia ambientale, forestale e agroalimentare tecnico-specialistico ad ordinamento civile

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato al ripristino e alla ricomposizione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, noto anche come « riforma Madia ».

La soppressione del Corpo forestale dello Stato, la frammentazione tra Arma dei carabinieri, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, Corpo della guardia di finanza e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché la militarizzazione coatta dei forestali, in due anni di attività non hanno portato alcun risultato positivo, né in termini economici, né in termini qualitativi del servizio necessario per la tutela dell'ambiente e dell'uomo che lo abita. I risultati operativi auspicati dal governo Renzi e la riduzione delle spese non sono ad oggi riscontrabili in senso positivo, piuttosto i costi di gestione delle emergenze sono aumentati a dismisura.

La riforma Madia avrebbe dovuto comportare un risparmio di 100 milioni di euro in tre anni, a fronte di un costo di assorbimento del Corpo forestale tra vigili del fuoco e carabinieri di circa un milione di euro, ma già nell'estate 2017 sono andati in fumo diversi boschi italiani con danni stimati per 2 miliardi di euro, situazioni nelle quali non è stato possibile agire né con forze altamente specializzate né tanto meno con mezzi destinati agli interventi in caso di emergenza. Parte dei velivoli del Corpo forestale sono stati dismessi o accantonati im-

ponendo così alle regioni di ricorrere a società private dotate di *canadair* ed elicotteri.

Nell'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Corpo forestale dello Stato ha subito un drammatico smembramento in termini funzionali imponendo una vera e propria diaspora dei lavoratori specializzati. Le mansioni svolte da un solo forestale qualificato ad oggi necessitano l'intervento di almeno quattro uomini non esperti in materia.

Dal 1° gennaio 2017 lo Stato italiano si è privato del controllo dei boschi, delle foreste e dei parchi naturali e nazionali che, al massimo, possono contare su una forza armata quale l'Arma dei carabinieri non propriamente predisposta a questo tipo di mansioni.

L'Italia è l'unica nazione ad essersi privata del Corpo forestale dello Stato rinunciando così alla prevenzione e all'educazione ambientale, oltre che alla sicurezza, non tenendo conto che l'implementazione di politiche di prevenzione ha un costo decisamente minore rispetto a qualsiasi tipo di intervento in condizioni di emergenza.

Con il presente disegno di legge si intende dunque restituire le competenze specifiche al Corpo forestale dello Stato e all'Arma dei carabinieri ricostituendo in entrambi i casi il personale e le funzioni originarie, mediante la configurazione di una nuova polizia ambientale specialistica con l'abrogazione e la sostituzione, in tutto o in parte, delle disposizioni del decreto legislativo n. 177 del 2016 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Al fine di procedere alla riconfigurazione delle funzioni in materia di difesa ambientale e del territorio, di tutela dei boschi e delle foreste, di rischio idrogeologico e tutela della sicurezza agroalimentare, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'istituzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di un Corpo di polizia ambientale, forestale e agroalimentare tecnico-specialistico ad ordinamento civile, di seguito denominato « Corpo » organizzato in propri ruoli equiordinati ai ruoli della Polizia di Stato, con attribuzione prioritaria delle competenze:

a) nelle attività di tutela dell'ambiente e del territorio, di tutela dei boschi e delle foreste, di tutela del paesaggio e di prevenzione del rischio idrogeologico;

b) nelle attività di tutela della biodiversità e nell'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874, cosiddetta « CITES » (*Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*);

c) nella tutela del settore agroalimentare;

d) nel concorso aereo alla lotta attiva agli incendi boschivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì finalizzati all'istituzione e all'organizzazione del Corpo mediante abrogazione e sostituzione, in tutto o in parte, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e di cui al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con conseguente unitario riordino del personale professionalmente competente a svolgere i relativi compiti, attraverso la previsione della facoltà di transito nel medesimo Corpo di tutto il personale dell'ex Corpo forestale dello Stato in organico al 31 dicembre 2016, già assegnato alle amministrazioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177, e riassegnazione nelle rispettive sedi di servizio, occupate alla data del 31 dicembre 2016, del personale del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri impiegato all'interno dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-*bis* del citato codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nonché del personale già appartenente alle disciolte polizie provinciali, con conseguente riallocazione delle necessarie risorse finanziarie e strumentali, ivi compresi i mezzi navali necessari alla vigilanza delle aree marine protette, gli aeromobili necessari al concorso aereo allo spegnimento degli incendi boschivi e al supporto delle funzioni di polizia giudiziaria, e le scuole forestali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricomposizione, nell'ambito del Corpo, delle funzioni di polizia ambientale e forestale secondo l'impianto unitario della legge 6 febbraio 2004, n. 36, opportunamente integrato da ulteriori competenze coerenti con lo stesso, nonché integrazione delle funzioni relative alla tutela della filiera agroalimentare e della gestione tecnica temporanea delle aziende e dei terreni rurali se-

questrati o confiscati alle organizzazioni criminali;

b) allocazione del Corpo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e previsione della facoltà di farvi confluire tutto il personale di cui al comma 2 che non opti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del relativo decreto, per rimanere nelle amministrazioni di destinazione alla data del 1° gennaio 2017;

c) mantenimento dell'assetto organizzativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali creato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e previsione delle modalità di integrazione del personale necessario allo svolgimento delle funzioni attribuite dal medesimo decreto legislativo n. 177 del 2016 e dai relativi decreti attuativi, anche avvalendosi della dipendenza funzionale del personale di cui al comma 2;

d) ricomposizione del Servizio aereo per lo svolgimento di funzioni a supporto dell'attività di polizia ambientale e forestale e del concorso aereo nello spegnimento degli incendi boschivi, nel rispetto e nella valorizzazione dei titoli professionali acquisiti dal personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi, anche a terra;

e) ricostruzione delle carriere e dei profili professionali del personale destinato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad amministrazioni non appartenenti al comparto sicurezza;

f) previsione della possibilità di far confluire nel Corpo, a domanda e senza vincoli numerici, il personale appartenente al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che abbia svolto il corso di specializzazione ambientale e sia impiegato in una delle sedi dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-*bis* del

citato codice dell'ordinamento militare, il personale già appartenente ai ruoli delle polizie provinciali, previo corso di specializzazione ambientale, nonché il personale idoneo e non vincitore nelle graduatorie dei concorsi banditi dall'ex Corpo forestale dello Stato non esaurite al 31 dicembre 2016;

g) subentro nei rapporti contrattuali con il personale operaio già assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e trasferimento delle relative risorse;

h) istituzione di procure nazionali ambientali costituite presso tutte le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari del capoluogo del distretto di corte d'appello con compiti esclusivi di investigazione e coordinamento delle indagini in campo ambientale, con particolare riferimento ai reati ambientali di tipo associativo di cui agli articoli 452-*bis* e seguenti del codice penale;

i) conferma dell'attribuzione all'Arma dei carabinieri dell'incarico di protezione internazionale in tema di ambiente, anche con collaborazioni nel campo della formazione, con l'eccezione dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest law enforcement, governance and trade*) per le importazioni di legname nella Comunità europea, e di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, cosiddetto regolamento EUTR (*European Union timber regulation*), nonché di cui alla citata convenzione CITES, ratificata dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;

l) previsione del completo ritorno nella disponibilità del Corpo delle risorse economiche, dei mezzi e delle strutture già attribuite al Corpo forestale dello Stato e diversamente allocate ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nonché di quelle sostituite o integrate alle stesse.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con gli altri Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può comunque essere adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal periodo precedente o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Art. 2.

(Disciplina transitoria)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione dei decreti legislativi finalizzati all'istituzione del Corpo, l'organizzazione di cui all'articolo 174-*bis* del citato codice dell'ordinamento militare, pur mantenendo l'attuale denominazione e la medesima articolazione territoriale, non può essere oggetto di ulteriori variazioni organizzative.

2. Fino alla costituzione del Corpo, il personale del ruolo forestale e quello che alla data del 1° gennaio 2019 risulti impiegato presso una delle sedi centrali o territoriali dell'organizzazione di cui all'articolo 174-*bis* del citato codice dell'ordinamento militare permane nella medesima sede di servizio e può essere destinato ad altro impiego solo per effetto di promozione a ruolo superiore.

3. Per i corsi di formazione del personale di nuova assunzione, di aggiornamento e addestramento e di specializzazione professionale, il personale dell'organizzazione di cui all'articolo 174-*bis* del citato codice dell'ordinamento militare, in attesa della costituzione del Corpo, continua ad avvalersi dell'organizzazione, delle infrastrutture e delle risorse già appartenute al Corpo forestale dello Stato, nonché di quelle dell'Arma dei carabinieri.

4. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, in via transitoria e fino all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, i criteri e le modalità attuative relativi alle assunzioni urgenti di personale da impiegare per il potenziamento dei servizi di cui ai commi 1, 2 e 3, con l'obiettivo minimo del raggiungimento delle piante organiche del disciolto Corpo forestale dello Stato.

€ 1,00